

ORDINANZA MUNICIPALE

disposizioni in caso di nevicate

RM no. 1524/11 del 5.12.2011


Il Municipio di Bioggio,

richiamato l'art. 107 LOC, l'apposito avviso annuale pubblicato sul Foglio Ufficiale e tutti gli altri disposti di legge applicabili,


decide:

1. Lo sgombero della neve dai marciapiedi o di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. È vietato depositare nella pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. Il comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline, verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
5. Divieto di provocare fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
6. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata da mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
7. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per il Municipio

Il sindaco:

Mauro Bernasconi



Il segretario:

Massimo Perlasca

Bioggio, 07 dicembre 2011